

## Lo scostamento dagli studi di settore è da giustificare *Per la Cassazione l'onere della prova grava sul contribuente* di Lorenzo Pegorin - La Settimana Fiscale n. 26/2021

*Secondo quanto statuito dalla sentenza Cassazione n. 12478 del 12 maggio 2021, in tema di accertamento da studi di settore, al fine di superare la presunzione prevista dalla procedura standardizzata (software Gerico), è onere del contribuente dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale gli studi di settore fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe applicabile in virtù di detta procedura.*

### La sentenza

Secondo l'ordinanza della Cassazione n. 12478 del 12 maggio 2021, in ipotesi di scostamento dalle risultanze dello studio di settore è dovere del contribuente fornire la dimostrazione delle circostanze giustificative di tale divergenza.

In maniera sorprendente, quindi, in questo caso la Cassazione sembrerebbe non tenere in giusta considerazione quelli che furono i principi che avevano ispirato i pronunciamenti della stessa Corte a Sezioni unite numeri 26635-26636-26637-26638 dell'ormai lontano 18 dicembre 2009 sul tema della rilevanza degli accertamenti presuntivi mediante utilizzo di «standard».

### Il caso specifico

Nel caso oggetto di decisione, riguardante un **accertamento da studi di settore**, in seguito all'instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, l'ufficio rigettava le contestazioni di quest'ultimo rispetto alla divergenza, rilevata tra quanto dichiarato dallo stesso contribuente e il calcolo effettuato dal software Gerico sul quale si basano gli studi di settore in quanto esse, a dire dell'ufficio, si limitavano a contrastare la valenza probatoria degli studi di settore.

Su tale scostamento veniva emesso l'avviso di accertamento, che fu ritenuto congruamente motivato, da parte dei giudici di merito, dal momento che il contribuente non avrebbe confutato in alcun modo l'esito dello studio di settore.

I giudici di Cassazione, nel motivare la sentenza in commento richiamano i precetti di altro arresto giurisprudenziale (Cass. 15 gennaio 2019, n. 769) secondo cui: «*in tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo, la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello*

normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura».

Nel merito della questione va evidenziato come la difesa del contribuente si basava sul fatto che l'atto impositivo fosse stato notificato allo stesso avendo come unica motivazione le risultanze degli studi di settore, senza il supporto di ulteriori elementi probatori.

Tale considerazione tuttavia non trovò accoglimento da parte dei giudici di legittimità.

Infatti, su tale specifico punto la Cassazione, come sopra riportato, ha ritenuto che, nell'ambito degli accertamenti da studi di settore, deve essere sempre il contribuente a dovere dimostrare la sussistenza di circostanze di fatto tali da **giustificare** lo **scostamento** rispetto al calcolo automatizzato degli studi, al fine di spiegare le motivazioni secondo le quali il reddito possa essere risultato inferiore a quello calcolato dalla stessa procedura (software Gerico).

A maggiore ragione, questo avrebbe dovuto essere avvenuto nel caso di specie oggetto di pronuncia, visto la rilevata «*incongruenza nel trend dei ricavi denunciati nel tempo*», e la presenza di importanti «*anomalie sul tenore di vita del contribuente*».

Nel caso esaminato secondo i giudici di secondo grado, le cui conclusioni vengono confermate dalla Cassazione:

- dall'**esito** degli studi di settore,
- dall' **incongruenza** nel trend dei ricavi denunciati nel tempo,
- dalla presenza di importanti **anomalie** sul **tenore di vita** del contribuente,

si possono desumere la presenza di «*scostamenti tali da escludere la veridicità dei dati denunciati*».

Il tutto porta alla conferma della legittimità dell'atto impugnato.

Cass. 12 maggio 2021, n. 12478 - Sintesi delle conclusioni	
<b>Onere della prova</b>	In tema di accertamento mediante studi di settore, al fine di superare la presunzione di reddito determinata dalla procedura standardizzata, grava sul contribuente l'onere di dimostrare, un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura.
<b>Come deve avvenire la giustificazione</b>	Attraverso informazioni ricavabili da fonti di prova acquisite al processo con qualsiasi mezzo che dimostrino la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare l'attività dal modello normale al quale i parametri (studi di settore – software Gerico) fanno riferimento.

<p><b>Ulteriori elementi a favore dell'ufficio</b></p>	<p>Nel caso di specie l'ufficio avrebbe corroborato l'esito degli studi di settore, con i seguenti ulteriori elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rilevata «incongruenza nel trend dei ricavi denunciati nel tempo»;</li> <li>• la presenza di importanti «anomalie sul tenore di vita del contribuente».</li> </ul>
<p><b>La conclusione</b></p>	<p>Da tutto ciò si rileva la presenza di «scostamenti tali da escludere la veridicità dei dati denunciati», con ciò confermando la legittimità dell'atto impugnato.</p> <p>In tutto questo contesto il contribuente non ha fornito alcuna prova contraria limitandosi a contestare la valenza probatoria degli studi di settore.</p>

### Le conclusioni «a sezioni unite» del dicembre 2009

Nel merito della vicenda va detto che di ben altro tenore furono le conclusioni a Sezioni Unite della Cassazione sul tema della rilevanza degli accertamenti presuntivi mediante utilizzo di «standard», con le sentenze riunite numeri 26635-26636-26637-26638 del 18 dicembre 2009

Il **principio di fondo** che emergeva dall'esame delle citate sentenze è così sintetizzabile: *«Gli studi di settore sono una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che per quanto seriamente approssimata può solo costituire una presunzione semplice».*

Sul punto si ricorda che già nella relazione tematica della Corte di Cassazione numero 94 del mese di luglio 2009, proprio la stessa Suprema Corte aveva esaminato l'intera materia degli strumenti presuntivi di reddito: in quella sede l'ufficio del massimario della stessa Cassazione aveva già avuto modo di prendere posizioni simili a quelle enunciate nelle sopra citate sentenze delle sezioni unite di fine 2009.

La lettura della **valenza probatoria** degli **studi di settore** ricostruita all'epoca dalla Cassazione è ancor meglio individuabile nel passaggio che segue: *«La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore, così come i parametri costituisce un sistema presunzioni semplici, la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standards in sé considerati ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte assumendo le conseguenze sul piano della valutazione di questo suo atteggiamento), esito che essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilevi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità*

degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente».

Quindi, nei casi in cui il contribuente partecipa attivamente al contraddittorio è l'Ufficio a dover esplicitare, nell'atto impositivo, le **motivazioni** per le quali ha ritenuto di dover disattendere le difese e le prove addotte dal contribuente a proprio favore.

Diversamente, solamente qualora il contraddittorio venga regolarmente attivato ed il contribuente omette di parteciparvi – o non produce alcuna prova circa la coerenza del proprio reddito rispetto allo standard utilizzato – l'Ufficio non è tenuto ad offrire alcuna dimostrazione della pretesa esercitata, in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri.

La **lettura dell'accertamento** da studi di settore fornita dalla Corte di Cassazione all'epoca andava opportunamente nella direzione di garantire la necessaria rilevanza dell'articolo 53 della Costituzione quale baluardo invalicabile nell'ambito dell'attività accertativa attribuibile agli strumenti presuntivi di accertamento del reddito.

Lo studio di settore deve, infatti, costituire mezzo di accertamento e non strumento di determinazione del reddito.

In sostanza in quella ricostruzione veniva posto l'accento su una maggior flessibilità degli strumenti presuntivi nell'ottica del rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva.

All'Amministrazione finanziaria fu imposto, quindi, un utilizzo rivisto degli studi di settore, che trovava:

- nell'esito di Gerico lo strumento di selezione;
- nella ricerca e nell'utilizzo di ulteriori indizi di evasione il suo naturale proseguimento;
- il contraddittorio quale momento formativo dell'attività di accertamento.

<b>Sentenze a sezioni Unite nn. 26635-26636-26637-26638/2009 - Sintesi delle conclusioni</b>	
<b>Presunzioni da studi di settore</b>	Presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza non "viene" dalla legge ma viene determinata proceduralmente in esito al contraddittorio.
<b>Contraddittorio</b>	È il contraddittorio l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio di settore.
<b>Fonte normativa</b>	Il sistema di accertamento delineato dagli studi di settore affianca (e non si colloca all'interno della) procedura di cui all'articolo 39, Dpr 600/1973.

<p><b>Gerarchia degli accertamenti: studi di settore e parametri</b></p>	<p>Il sistema delineato è frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, che giustifica la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello standard più affinato e pertanto più affidabile.</p>
<p><b>Onere della prova</b></p>	<p>L'onere della prova è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, cui fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce.</p>
<p><b>Studi di settore e fine dell'accertamento</b></p>	<p>Lo scopo precipuo dell'attività di accertamento è quello di giungere alla determinazione del reddito effettivo del contribuente in coerenza con il principio di cui all'articolo 53 Cost. Pertanto, il contraddittorio diventa il momento formante dell'avviso di accertamento che consente di adeguare lo standard alla concreta realtà economica del destinatario dell'accertamento, senza applicazione di automatismi precostituiti.</p>
<p><b>Motivazione</b></p>	<p>L'esito del contraddittorio deve far parte e condiziona la congruità della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilevi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese.</p>

## Gli Isa

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) hanno sostituito gli studi settore, in via definitiva, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Lo strumento, lo si ricorda, disciplinato dall'articolo 9-bis del DL 50/2017, è finalizzato, da un lato, a «favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili» e, dall'altro, a «stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti», esercenti attività di impresa, arti o professioni, con un rafforzamento della collaborazione preventiva con l'agenzia delle Entrate.

Rispetto agli studi di settore, gli indici di affidabilità sono «elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta», anche alla luce dei valori economici, contabili ed extracontabili dichiarati da parte dei contribuenti interessati

mediante la compilazione di appositi modelli per la comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati rilevanti, che vanno trasmessi in via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi e ne costituiscono parte integrante.

Gli **Isa** valutano l'**affidabilità fiscale** del **contribuente** sintetizzandola in un voto che è l'espressione della media aritmetica di una serie di indicatori elaborati dal software «Il tuo Isa».

Più nello specifico va detto che il voto finale è la sintesi di un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia; quest'ultimi consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

I contribuenti più «affidabili» possono accedere ai benefici premiali elencati dalla legge. Inoltre, l'agenzia delle Entrate con uno specifico provvedimento da emanarsi per ogni annualità dichiarativa individua (oltre che le soglie di accesso al premiale) anche i livelli minimi di affidabilità fiscale dei quali la stessa e la Guardia di Finanza debbono tenere conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

A conferma di tale orientamento nella circolare n. 17 del 2 agosto 2019 è stato ribadito che *«L'affidabilità fiscale del contribuente, definita attraverso l'applicazione degli ISA, rappresenta, oltre che un mezzo per riconoscere benefici ai più virtuosi, anche uno strumento per individuare le posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli» e che «In tal senso il comma 14 dell'articolo 9-bis prevede che l'agenzia delle Entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli ISA, oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta "anagrafe dei conti"».*

### **L'Isa e l'attività di controllo: le differenze con gli studi di settore**

Come più sopra ribadito, con gli Isa il Fisco pesa l'affidabilità del contribuente attribuendogli un voto che può variare, da 1 a 10.

A differenza di quanto accadeva con gli studi di settore il «voto» degli Isa non è però utilizzabile direttamente in sede di accertamento. L'applicazione, infatti, oltre che uno **strumento di premialità**, si configura, come uno dei parametri per l'eventuale selezione ai fini dei **controlli fiscali**.

In pratica gli Isa almeno nelle intenzioni, dovrebbero essere una sorta di fonte di innesco che va valutata congiuntamente con altri elementi di sospetto di evasione presenti in anagrafe tributaria.

Sul punto è opportuno richiamare quando affermato dalla stessa agenzia delle Entrate nella Cm 19/E/2019, la quale ha puntualizzato che, una volta selezionati i soggetti da sottoporre ai controlli, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, particolare attenzione vada dedicata alla individuazione delle modalità di verifica da adottare, dando priorità al controllo dei contribuenti a maggior rischio di evasione fiscale.

Il tutto mirando a far emergere la reale **capacità contributiva** del contribuente, evitando prioritariamente di impegnare risorse in contestazioni di natura essenzialmente formale.

Il controllo, inoltre, viene finalizzato alla definizione della pretesa tributaria garantendo l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento utilizzando il contraddittorio, al fine di rendere la stessa adeguatamente motivata a seguito dell'effettivo confronto con il contribuente.

---

In Redazione: Paolo Di Gregorio